



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 12/06/2018

Numero Registro Dipartimento: 769

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6258 del 14/06/2018

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73,
COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II. DIPENDENTE VITTORIO
PUNELLI.SENTENZA N.332/2018 TRIBUNALE DI CATANZARO.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la L. 241/90;
- il D.P.G.R. n. 354/99 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la L.R. n.19/2001;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 521 del 12/07/2010, la D.G.R. n. 428 del 20/11/2013 e la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 riguardanti la struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- l'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 330 del 11/08/2016 con la quale l'Avv. Bruno Zito è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- il D.G.R. n. 505 del 31/10/2017 ed il conseguente D.D.G. n.13217 del 29/11/2017 con il quale il dott. Luciano Rossi ha ricevuto l'incarico di Dirigente del Settore "Gestione Economica del Personale" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- la D.G.R. n. 637 del 21/12/2017 di approvazione del "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018-2020";
- la L.R. n. 48 del 22/12/2017 recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive", ai sensi dell'art. 73, comma 1 del d.lgs. n.118/2011;
- la L.R. n. 54 del 22/12/2017 avente per oggetto "Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2018);
- la L.R. n. 55 del 22/12/2017 avente per oggetto "Legge Regionale di stabilità 2018"
- la L.R. n.56 avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018/2020;

Tenuto conto che ai fini di garantire la completezza degli adempimenti prescritti in ordine agli obiettivi assegnati dal Piano della Performance anno 2018, si espongono di seguito gli elementi previsti dall'art.53 del d.lgs. 174/2016 ("Contenuto della denuncia di danno": la denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio);

RITENUTO CHE:

- il contenzioso de quo trae origine dal ricorso proposto dal dipendente regionale Vittorio PUNELLI al fine di conseguire la condanna della Regione Calabria al pagamento delle somme spettanti in ragione dell'attività svolta nell'ambito del Progetto obiettivo anno 2013 della durata di 12 mesi presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione. In giudizio il Sig. Punelli domandava che la Regione Calabria venisse condannata al pagamento in suo favore di Euro 7.800,00 (Euro 650,00 mensili) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, oltre al versamento degli oneri riflessi aggiuntivi; in via subordinata, chiedeva che la Regione Calabria venisse condannata al pagamento di Euro 7.800,00 o alla diversa somma accertata in corso di causa a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi;

-il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro - con sentenza n. 332/2018 accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Regione Calabria al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 7.800,00 (oltre oneri riflessi aggiuntivi), maggiorati di interessi legali o, se maggiore, di rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo; condanna, inoltre, l'Ente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il Giudice argomenta la sentenza, enunciando l'art. 45 del d.lgs n. 165/2001, secondo il quale nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato ogni trattamento economico, fondamentale ed accessorio, deve necessariamente trovare il proprio fondamento nelle norme dettate dalla contrattazione collettiva o in quelle cui la stessa rimanda.

In via subordinata, il ricorrente chiedeva che, le somme spettanti gli siano riconosciute in ragione dell'espletata attività a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che "il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce"

requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Ente possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Tuttavia le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd arricchimento imposto, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perchè inconsapevole dell'eventum utilitati (sent. Cassazione civile sez. I 27/06/2017, n. 15937).

La sentenza, inoltre, specifica che nel caso di specie, è la stessa Regione ad aver accertato, tramite i suoi dirigenti, l'utilità conseguita per effetto dell'attività prestata dal ricorrente. Il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti è stato, infatti, riconosciuto dall'amministrazione regionale con la relazione di cui alla nota prot. n. 23155 del 24/01/2014.

Considerato che

-con nota pec del 05/06/2018 il Settore AA.GG. Giuridici ed Economici-Contenzioso del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" ha trasmesso la suindicata sentenza per gli adempimenti di competenza;

-in virtù della sentenza sopra riportata, sono state quantificate le seguenti somme relative al contenzioso de quo: Euro 7.800,00 quale sorte capitale; Euro 238,18 per interessi legali; Euro 1.856,40 per contributi conto Ente; Euro 2,11 per contributi Enpdep; Euro 27,30 per Fondo Credito; Euro 224,64 per Inadel -TFS/TFR conto Ente; Euro 663,00 per IRAP così per un totale complessivo di **Euro 10.811,63**;

-con provvedimento separato si provvederà al pagamento delle spese legali a favore del procuratore antistatario, attraverso il Capitolo di bilancio di pertinenza dell'Avvocatura Regionale;

Ritenuto, altresì che le somme riconosciute al ricorrente, dalla sentenza n.332/2018 del Tribunale di Catanzaro costituiscono, comunque somme che l'Amministrazione avrebbe dovuto esborsare in ragione dell'attività svolta nell'ambito del Progetto obiettivo anno 2013 e che, pertanto, è da escludere una presunta responsabilità nella genesi del debito;

Considerato altresì che

- le somme necessarie per l'adempimento delle suindicate obbligazioni sono qualificate come debito fuori bilancio per il quale è previsto il prodromico riconoscimento della legittimità con legge regionale, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- è necessario procedere alla liquidazione delle somme anche per evitare l'avvio delle procedure esecutive con conseguente aggravio delle spese a carico dell'Erario regionale;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- di quantificare il debito fuori bilancio, che non trova copertura sui capitoli di spesa del Settore scrivente in ottemperanza alla sentenza n. n.332/2018 del Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro –, di cui si riconosce – per i motivi di cui in premessa – l'obbligatorietà della spesa, così suddiviso:

Capitale	Interessi legali	Contributi ex CPDEL conto Ente	Contributi ENPDEP	Contributi INADEL TFR/TFR	Fondo Credito	IRAP	TOTALE
Euro 7.800,00	Euro 238,18	Euro 1.856,40	Euro 2,11	Euro 224,64	Euro 27,30	Euro 663,00	Euro 10.811,63

- di inoltrare il presente decreto al Settore AA.GG. Giuridici ed Economici del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanza per la messa a disposizione delle somme occorrenti, previa trasmissione al Consiglio Regionale al fine del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, ex art. 73, comma 1 lett.a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- di inoltrare il presente decreto al Settore "Affari Generali, Giuridici ed Economici-Contenzioso del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- di inoltrare il presente decreto al procuratore legale Avv. Andrea Gerardo Calabretta all'indirizzo: andrea.calabretta@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
- di provvedere con successivo atto, contestualmente all'impegno delle somme rese disponibili, alla liquidazione delle predette somme;
- di trasmettere il presente decreto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Calabria ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 e dell'art. 45 bis, comma 3, della L.R. n. 8/2002 successivamente all'avvenuta liquidazione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria, secondo le vigenti disposizioni normative.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PISTOCCHI MARIA ROSA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROSSI LUCIANO LUIGI

(con firma digitale)